

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

ai fini della manifestazione **congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile**

(art. 1 comma 24 Legge 20 maggio 2016, n. 76)

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome)

(nome)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ ()

in Via/Piazza _____

consapevole:

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.,
- dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.,
-

sotto la personale responsabilità:

DICHIARA

- di aver costituito unione civile in data _____, con _____ (nome e cognome)
- nel Comune di _____ ();
- di voler sciogliere l'unione civile costituita.

=====

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bollate, _____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può essere firmata in presenza del funzionario o inviata, dopo la sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente (occorre firma digitale), allegando fotocopia non autenticata del proprio documento d'identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

ai fini della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di una sola parte, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

(art. 1 comma 24 Legge 20 maggio 2016, n. 76)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ () il _____
residente a _____ ()
in Via/Piazza _____

consapevole:

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.,
- dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.,

sotto la personale responsabilità:

DICHIARA

- di aver costituito unione civile in data _____,
con _____ (nome e cognome)
- nel Comune di _____ ();
- di voler sciogliere l'unione civile costituita;
- di aver previamente comunicato la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione all'altra parte in data _____, mediante invio di _____
- (specificare se con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma parimenti idonea), indirizzata all' _____
- (specificare se alla residenza anagrafica o all'ultimo indirizzo noto) della parte stessa:
- che l'avviso di ricevimento della summenzionata raccomandata o comunicazione reca la data _____.

=====

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bollate, _____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può essere firmata in presenza del funzionario o inviata, dopo la sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente (occorre firma digitale), allegando fotocopia non autenticata del proprio documento d'identità.

**SCIoglimento UNIONE CIVILE
DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
(art. 1 comma 24 della Legge 76/2016)**

1^ FASE:

- Presentazione istanze “manifestazione di volontà” congiunta
- Presentazione istanza “manifestazione di volontà” di una sola parte

2^ FASE:

- Manifestazione di volontà congiunta (entrambi gli uniti)
- Manifestazione di volontà unilaterale (una sola parte si presenta davanti all'Ufficiale di Stato Civile) previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, da produrre all'atto di manifestazione. La comunicazione è a cura della persona interessata.

3^ FASE - Accordo di scioglimento:

dopo almeno tre mesi, dalla data della Manifestazione di volontà di scioglimento, le parti si presentano di nuovo davanti allo stesso Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di scioglimento.

4^ FASE – Conferma dello scioglimento:

decorsi almeno 30 giorni, dalla data dell'Accordo di scioglimento, le parti si presentano nuovamente davanti l'Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell'accordo di scioglimento.

10. Scioglimento dell'unione civile

Riguardo allo scioglimento dell'unione civile, la legge 76/2016, al comma 25 dell'art. 1, ha richiamato le disposizioni degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: pertanto, si applicano le disposizioni dello scioglimento consensuale con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o accordo di fronte all'ufficiale dello stato civile, senza escludere la possibilità di scioglimento giudiziale con ricorso al Tribunale competente, tenendo presente che non è prevista la fase della separazione e, dunque, mancano tutti gli aspetti ad essa relativi.

È stato, però, previsto come necessario un avvio del procedimento che si sostanzia con una manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile, che deve essere resa anche disgiuntamente da almeno una delle parti, o anche congiuntamente dalle parti stesse, di fronte all'ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 24 della legge 76/2016): solamente dopo che siano decorsi tre mesi da tale manifestazione di volontà, le parti potranno accedere alla procedura di scioglimento consensuale, ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge 162/2014. Tale manifestazione di volontà dovrà essere ricevuta in un atto di stato civile: la parte che si presenti per rendere tale dichiarazione dovrà allegare copia della comunicazione inviata all'altra parte, relativa a tale manifestazione di volontà.

L'art. 6 del d.l. 132/2014, che disciplina il percorso dello scioglimento consensuale del matrimonio, tramite convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, trova applicazione anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile.

L'accordo, che potrà avvenire solamente dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà, dovrà essere formato consensualmente dalle parti, sottoscritto dalle parti ed autenticato dall'avvocato, dovrà essere trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'unione civile fu iscritta o trascritta.

Una volta ricevuto l'atto, l'ufficiale dello stato civile dovrà verificare la propria competenza e, successivamente, procederà alla trascrizione, per riassunto, nei registri di unione civile ed annotazione a margine dell'atto di unione civile e a margine dell'atto di nascita. In ogni caso, l'ufficiale dello stato civile non può entrare nel merito dell'accordo e non ha alcun potere di verifica sugli aspetti sostanziali della convenzione: dovrà procedere, senza indugio, alla trascrizione ed agli adempimenti conseguenti.

Venendo, ora, allo scioglimento dell'unione civile di fronte all'ufficiale dello stato civile, occorre subito notare che l'accordo può essere stipulato dalle parti con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Resta il limite dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, in

ero dell'interno
ciale di stato civile
dello stesso sesso
il loro matrimonio
ica ed eccezioni
trascrizione di atti
Italia rappresenta
sorta di anomalie
lico sul contenuto
ne non solamente
matrimonio etero
nore pure di sedere
se contrasto con
mo essere rilevate
una verifica sugli

be la trascrizione
nieri residenti in
re però tener pre
mente acquistare
ione a suo tempo
to verrebbe meno
e riguardi un atto

a disciplina delle
o, che resta riser
quadro giuridico
o: crediamo però
ria per applicare
salto all'efficacia
zione nei registri

L'art. 19 si riferisce
uti formati all'estero
amente riproductive
legge nazionale da
inamento giuridico
er ragioni di ordinè
creto del Presidente

presenza dei quali viene meno la competenza dell'ufficiale dello stato civile (la formula non prevede nessuna indicazione riguardo ai figli, probabilmente nel presupposto che non possano esserci: eppure, anche tenendo conto di recenti sentenze, si tratta di ipotesi che non possono essere escluse), come pure viene escluso che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, tranne l'assegno di mantenimento nei limiti di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 6 del 24 aprile 2015, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4478/16 del 26 ottobre 2016. Dunque, non sussistendo i limiti suindicati, le parti si presenteranno di fronte all'ufficiale dello stato civile, potendo scegliere tra quello del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di unione civile, al fine di rendere la dichiarazione di scioglimento dell'unione civile, dichiarazione che verrà formalizzata in un atto da iscriversi nei registri di unione civile, in Parte II, che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile. Questo atto resta ancora improduttivo di effetti in quanto è stato previsto, dopo la ricezione delle dichiarazioni delle parti e la redazione dell'accordo, il decorso di un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, dopo di che dovrà essere ricevuto un secondo atto di conferma, ancora da parte di entrambe le parti: a tal fine, l'ufficiale dello stato civile dovrà invitare le parti a comparire fissando già la data, tenendo presente che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo che verrebbe meno senza avere avuto alcuna efficacia.

Una volta che le parti sono ricomparse nella data stabilita ed hanno sottoscritto l'atto di conferma, trova piena efficacia la prima dichiarazione che era stata resa all'ufficiale dello stato civile, dalla cui data decorrerà lo scioglimento dell'unione civile: in sostanza, la data della prima dichiarazione sarà quella da indicarsi nelle annotazioni marginali e da riportare nella scheda anagrafica.

PROMEMORIA
DA CONSEGNARE ALLE PARTI

1^ FASE: MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

2^ FASE: ACCORDO DI SCIoglIMENTO
(dopo almeno tre mesi dalla data di "Manifestazione di volontà")

3^ FASE: CONFERMA DI SCIoglIMENTO
(dopo almeno trenta giorni dalla data dell' "Accordo di scioglimento")
